



SCHWEIZERISCHE EIDGENOSSENSCHAFT  
CONFÉDÉRATION SUISSE  
CONFEDERAZIONE SVIZZERA  
CONFEDERAZIUN SVIZRA

Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP  
Ufficio federale della migrazione UFM

## Risultati dell'indagine conoscitiva

# **Avamprogetto dell'ordinanza sul sistema d'informazione per il settore degli stranieri e dell'asilo (Ordinanza SIMIC)**

Novembre 2005

## **Indice**

### **1. Introduzione**

### **2. Elenco dei partecipanti**

### **3. Lista dei pareri pervenuti**

### **4. Pareri e proposte**

#### **4.1 Panoramica**

#### **4.2 Osservazioni generali**

#### **4.3 Osservazioni relative ai singoli articoli**

Art. 1	Oggetto
Art. 2	Definizioni
Art. 3	Struttura del SIMIC
Art. 4	Contenuto del SIMIC
Art. 6	Notificazioni delle autorità cantonali e comunali
Art. 7	Notificazioni di altri servizi
Art. 8	Procedura di notificazione
Art. 9	Dati relativi ai ricorsi
Art. 10	Dati del settore degli stranieri
Art. 10a	Dati del settore dell'asilo
Art. 11	Concessione dell'accesso
Art. 12	Concessione dell'accesso a terzi incaricati
Art. 13	Ad autorità od organizzazioni per l'adempimento dei compiti legali
Art. 14	Per scopi di pianificazione, scientifici e statistici
Art. 16	Ad autorità estere e privati
Art. 17	Consulenza in materia di protezione dei dati e di sicurezza informatica
Art. 18	Sicurezza informatica
Art. 19	Archiviazione e cancellazione
Art. 20	Diritti degli interessati
Art. 21	Statistica
Art. 22	Controlli
Art. 23	(Emolumenti)
Art. 24	Diritto previgente: abrogazione
Art. 25	Diritto previgente: modifica
Art. 26	Entrata in vigore

## 1. Introduzione

Il presente avamprogetto di ordinanza verte sulla creazione di un nuovo sistema d'informazione per il settore degli stranieri e dell'asilo (SIMIC). Si è deciso di creare questo nuovo sistema poiché i due sistemi odierni (RCS<sup>1</sup> e AUPER<sup>2</sup>) sono obsoleti e non soddisfano più le attuali esigenze, né dal profilo tecnico, né da quello delle norme sulla protezione dei dati. Il 20 giugno 2003 il Parlamento ha approvato la legge federale sul sistema d'informazione per il settore degli stranieri e dell'asilo (LSISA; FF 2003 3199 segg.), creando la base legale formale per l'istituzione di un nuovo sistema d'informazione. La presente ordinanza (ordinanza SIMIC) costituisce l'ordinanza d'esecuzione della legge e la sua entrata in vigore è prevista per il 29 maggio 2006, contemporaneamente alla messa in funzione del nuovo sistema d'informazione.

La procedura di indagine conoscitiva è durata dal 14 giugno al 12 agosto 2005. Si è rinunciato a effettuare una procedura formale di consultazione poiché l'ordinanza SIMIC contempla questioni di ordine specificatamente tecnico. Il presente avamprogetto di ordinanza è stato pertanto sottoposto per parere direttamente ai futuri utenti del sistema d'informazione SIMIC.

I destinatari dell'indagine sono elencati al numero 2. Le federazioni, associazioni e conferenze sono state pregate di invitare i loro membri a esprimere un eventuale parere. In totale si sono espressi sull'avamprogetto di ordinanza 35 destinatari (cfr. n. 3).

## 2. Elenco dei partecipanti

- Unione degli uffici cantonali di migrazione (UCM)
- Associazione degli uffici svizzeri del lavoro (AUSL)
- Conferenza dei direttori cantonali delle opere sociali (CDOS)
- Conferenza dei comandanti delle polizie cantonali della Svizzera (CCPCS)
- Conferenza delle autorità cantonali di vigilanza sullo stato civile
- Associazione svizzera degli ufficiali dello stato civile
- Organizzazione svizzera di aiuto ai rifugiati (OSAR)
- Associazione svizzera controllo abitanti (SVEK)
- Conferenza fiscale svizzera
- Coordinatori in materia d'asilo
- Coordinatori in materia di rifugiati
- Servizi di consulenza per il ritorno con accesso a AUPER
- Autorità cantonali preposte alla cittadinanza
- Commissioni tripartite

## 3. Lista dei pareri pervenuti

### Autorità preposte alla migrazione

- Unione degli uffici cantonali di migrazione (UCM)
- Ufficio per questioni di polizia e di diritto civile del Cantone dei Grigioni (Ufficio competente in materia di migrazione GR)

---

<sup>1</sup> Registro centrale degli stranieri.

<sup>2</sup> Sistema automatizzato di registrazione delle persone.

- Amt für öffentliche Sicherheit Kanton Solothurn, Abteilung Ausländerfragen (Ufficio competente in materia di migrazione SO)

#### Autorità preposte al mercato del lavoro

- Associazione degli uffici svizzeri del lavoro (AUSL)
- Ufficio per industria, arti e mestieri e lavoro, Cantone dei Grigioni (KIGA GR)
- Amt für Wirtschaft und Arbeit, Kanton Thurgau (KIGA TG)
- Service des arts et métiers et du travail de la République et du Canton de Jura (KIGA JU)
- Amt für Wirtschaft und Arbeit, Kanton Glarus (KIGA GL)
- Amt für Wirtschaft und Arbeit, Kanton Zürich (KIGA ZH)

#### Commissioni tripartite:

- Amt für Wirtschaft und Arbeit, Kanton Solothurn (Commissione tripartita SO)
- Amt für Wirtschaft, St. Gallen (Commissione tripartita SG)
- Service de l'emploi du canton de Vaud: Bureau de la Commission tripartite chargée des mesures d'accompagnement à la libre circulation des personnes (Commissione tripartita VD)
- Département de l'Économie, de l'Emploi et des affaires Extérieures de la République et du Canton de Genève (Commissione tripartita GE)
- Kantonales Amt für Industrie, Gewerbe und Arbeit, Basel-Landschaft (Commissione tripartita BL)
- Volkswirtschaftsdepartement, Appenzell Innerrhoden: Vorsteher der tripartiten Kommission und Leiter des Arbeitsamtes (Commissione tripartita AI)
- Service public de l'emploi: Commission de surveillance du marché du travail (Commissione tripartita FR)
- Arbeitsamt Kanton Schaffhausen, Sekretariat TPK (Commissione tripartita SH)

#### Autorità preposte alla cittadinanza:

- Gemeindeamt des Kantons Zürich, Abteilung Einbürgerungen (autorità preposta alla cittadinanza ZH)
- Justiz-, Polizei- und Militärdirektion, Zivilrechtsabteilung I, Basel-Landschaft (autorità preposta alla cittadinanza BL)
- Justizverwaltung des Kantons Obwalden, instruierende Einbürgerungsbehörde (autorità preposta alla cittadinanza OW)
- Kantonale Bürgerrechtsbehörde Luzern (autorità preposta alla cittadinanza LU)

#### Coordinatori in materia di asilo e di rifugiati:

- Sozialamt, Kanton Obwalden (autorità preposta all'asilo OW)
- Sozialamt des Kantons Zürich (autorità preposta all'asilo ZH)
- Fürsorgeamt des Kantons Thurgau (autorità preposta all'asilo TG)
- Office de la procédure d'asile du canton de Neuchâtel (autorità preposta all'asilo NE)
- Kantonales Sozialamt, Bern (autorità preposta all'asilo BE)
- Departement Inneres und Kultur Appenzell Ausserrhoden, Betreuungsdienst (autorità preposta all'asilo AR)
- Direktion des Innern Kanton Zug, Abteilung Asylfürsorge (autorità preposta all'asilo ZG)

Altri partecipanti (in particolare conferenze, associazioni e federazioni):

- Organizzazione svizzera di aiuto ai rifugiati (OSAR)
- Conferenza dei comandanti delle polizie cantonali della Svizzera (CCPCS)
- Conferenza delle autorità cantonali di vigilanza sullo stato civile
- Associazione svizzera degli ufficiali dello stato civile
- Associazione svizzera controllo abitanti (SVEK)
- Departement des Innern, Kanton Schwyz (Dipartimento dell'interno, SZ)
- Département des institutions et des relations extérieures du canton de Vaud (autorità del Cantone di Vaud [parere consolidato])

## 4. Pareri e proposte

### 4.1 Panoramica

La maggioranza dei partecipanti **esprime un parere favorevole**. I partecipanti valutano positivamente la sostituzione dei sistemi in uso attualmente con un sistema d'informazione comprendente il settore degli stranieri e dell'asilo. I consultati apprezzano pure la formulazione chiara e comprensibile della nuova normativa.

Le **osservazioni più frequenti** sono state le seguenti:

- diverse autorità preposte alla migrazione e al mercato del lavoro nonché alcune commissioni tripartite hanno auspicato di poter allestire statistiche autonome, sulla base dei loro dati presenti nel SIMIC.
- Diversi partecipanti hanno proposto un'estensione dell'accesso ai dati presenti nel SIMIC.
- L'articolo 19 «Archiviazione e cancellazione» è stato parecchio criticato: i dati relativi a persone naturalizzate devono essere cancellati al più presto cinque anni dopo la naturalizzazione poiché l'articolo 41 della legge sulla cittadinanza (RS 141.0) prevede che una naturalizzazione può essere annullata entro un termine di cinque anni.

I seguenti partecipanti hanno **esplicitamente rinunciato a esprimere un parere** o non avevano alcuna osservazione da presentare:

- Autorità preposta alla cittadinanza LU
- Autorità preposta all'asilo TG
- Autorità preposta all'asilo OW

### 4.2 Osservazioni generali

Autorità preposte alla migrazione:

Secondo l'**UCM**, prima di accordare i singoli diritti d'accesso al SIMIC, occorrerebbe esigere dai futuri utenti un estratto del casellario giudiziale e una dichiarazione relativa alla protezione dei dati.

**L'Ufficio competente in materia di migrazione SO** parte dal presupposto che le disposizioni elaborate siano compatibili con le prescrizioni degli accordi accettati di Schengen e Dublino.

La presa in considerazione delle procedure ricorsuali cantonali pendenti nonché del loro trattamento risponderebbe all'attuale bisogno delle autorità cantonali e comunali competenti in materia di stranieri. Conseguentemente è proposto l'inserimento nell'ordinanza di una disposizione analoga a quella dell'articolo 9 della presente ordinanza.

#### Autorità preposte al mercato del lavoro:

Secondo l'**AUSL**, dall'ordinanza SIMIC non si evince con chiarezza quali singoli diritti d'accesso possano essere utilizzati nell'ambito della procedura di notificazione (legge sui lavoratori distaccati in Svizzera; RS 823.20).

La possibilità di richiedere tramite l'Ufficio federale di statistica informazioni rese anonime non è sufficiente per l'esecuzione delle misure di accompagnamento; gli organi incaricati di eseguire le misure di accompagnamento con le commissioni tripartite devono tuttavia essere in grado di ottenere e valutare dati in tempi brevi e in modo mirato.

#### **KIGA FR / KIGA JU / Commissione tripartita SH**

Auspicano un accesso online ai dati statistici (procedura di notificazione, legge sui lavoratori distaccati; RS 823.20) per valutare l'influsso della libera circolazione delle persone sul mercato del lavoro svizzero.

**KIGA JU** rileva l'importanza e la necessità di conservare il suo diritto di consultazione in ogni ambito, compreso quello dell'asilo.

Per **KIGA ZH** è urgentemente necessario disporre di tutte le informazioni relative alle notificazioni. Per sanzionare le violazioni dell'obbligo di notificazione occorre pertanto che siano in grado di consultare i dati relativi alla data di registrazione e al tipo di permesso (per la Svizzera).

#### Commissioni tripartite:

La **Commissione tripartita VD** desidera poter consultare direttamente i dati statistici SIMIC anche online. Nella misura in cui il progetto SIMIC non prevede apparentemente simili funzionalità, dubita che il sistema d'informazione sugli stranieri e sull'asilo abbia un reale impatto sull'applicazione estesa delle misure di accompagnamento. Deplora la scarsa utilità di questo strumento per le commissioni paritetiche, poiché il sistema non è stato fondamentalmente concepito per l'osservazione del mercato del lavoro.

La **Commissione tripartita GE** è sostanzialmente soddisfatta dei diritti d'accesso. Desidera tuttavia un accesso anche agli ordini di rinvio, per poter controllare le notificazioni dei lavoratori distaccati. Nell'ambito dell'asilo auspica inoltre l'accesso ai dati relativi all'identità, allo statuto, al domicilio e all'attività lucrativa dei richiedenti l'asilo e delle persone ammesse provvisoriamente.

#### Coordinatori in materia d'asilo e di rifugiati:

L'**Autorità preposta all'asilo ZH** critica il fatto che la descrizione dei campi di dati non permetta di dedurre con chiarezza quali dati verranno inseriti. Non sarebbe pertanto pos-

sibile esprimere un parere completo. Richiede inoltre un accesso agli stessi dati disponibili attualmente con AUPER.

L'**Autorità preposta all'asilo ZG** attira l'attenzione sui campi di dati che erano previsti dall'ordinanza 3 sull'asilo e che non figurano più nel catalogo di dati SIMIC.

L'**Autorità preposta all'asilo AR** ritiene che vada migliorata la leggibilità del catalogo di dati. Attira inoltre l'attenzione sui campi di dati che erano previsti dall'ordinanza 3 sull'asilo e che non figurano più nel catalogo di dati SIMIC.

#### Organizzazione d'aiuto svizzero ai rifugiati (OSAR)

Non è stata purtroppo presa in considerazione la critica fondamentale: il fatto che l'estensione dei diritti d'accesso a dati degni di particolare protezione sia stata disciplinata in un'ordinanza costituisce, nell'ottica della protezione dei dati e della personalità, una delega legislativa eccessiva. In linea di massima non vi sono ulteriori osservazioni in relazione al presente avamprogetto di ordinanza.

#### CCCP

La nuova ordinanza SIMIC non deve ridurre l'estensione dei diritti d'accesso, che devono corrispondere almeno a quelli attuali.

A causa della struttura federalista svizzera, le esigenze dei corpi di polizia elvetici sono diverse e dipendono dalla suddivisione cantonale dei compiti, in particolare tra le rispettive autorità di polizia degli stranieri e le polizie cantonali. Come rilevato nel commento all'ordinanza, va garantita flessibilità nel contesto dei profili d'accesso. È quindi pure indispensabile creare profili d'accesso individuali. Nell'ambito dell'attuazione delle disposizioni dell'ordinanza occorre quindi anche determinare chiaramente le modalità per definire tali profili d'accesso individuali e adeguarle alle esigenze dei Cantoni e dei corpi di polizia cantonali.

Questi precisano che l'«Ausländer- und Bürgerrechtsdienst Bern (ABD Bern)» è strutturato diversamente dalle altre autorità di polizia cantonali e per svolgere alcuni dei suoi compiti applica anche disposizioni in materia di migrazione (ad esempio emanando divieti d'entrata). ABD Bern, per quel che concerne l'estensione dell'accesso, deve quindi continuare a essere considerato in modo specifico (profilo d'accesso individuale).

#### Autorità preposte alla cittadinanza:

L'**Autorità preposta alla cittadinanza ZH** è fondamentale interessata all'impiego del nuovo sistema SIMIC. L'attuazione tecnica le appare tuttavia ancora poco chiara.

L'**Autorità preposta alla cittadinanza BL** accoglie molto favorevolmente il fatto che le autorità preposte alla cittadinanza possano accedere al SIMIC. Questa possibilità permetterà loro di svolgere i compiti in modo più efficiente.

L'**Autorità preposta alla cittadinanza OW**, in considerazione dell'elevato numero di domande e della conseguente procedura più estesa e rigorosa, ritiene urgentemente necessario l'accesso al SIMIC.

Il **Dipartimento dell'interno SZ** accoglie con particolare favore il fatto che, oltre alle autorità preposte alla cittadinanza, abbiano accesso al SIMIC anche le autorità dello stato civile cantonali e comunali.

### Autorità dello stato civile:

**L'Associazione svizzera degli ufficiali dello stato civile** è favorevole al nuovo accesso, conferito alle autorità cantonali dello stato civile, ai dati di base di persone provenienti dall'ambito degli stranieri o dell'asilo. In particolare perché spesso gli stranieri dispongono di documenti dello stato civile e d'identità insufficienti o lacunosi, rendendo impossibile una corretta certificazione dei dati nel registro personale svizzero INFOSTAR.

Deplora invece il fatto che dal sistema non risulti evidente quale sia la fonte dei dati di base. Desidera quindi ottenere anche il diritto di consultare documenti depositati e sottoposti a scanner. In tal modo sarebbe possibile controllare fin dall'inizio la qualità delle informazioni fornite con il SIMIC relative alla persona registrata. Nell'ambito della procedura di richiamo sarebbe possibile verificare attentamente sia i dati personali che la loro fonte, in modo da poterli valutare e utilizzare correttamente. L'estensione di tale diritto di consultazione contribuirebbe a far risparmiare tempo e lavoro. Se ciò non fosse possibile, auspica l'estensione dei dati di base ai nomi e cognomi dei genitori.

Ritiene necessario che nel sistema SIMIC venga operata la distinzione tra «altri nomi ufficiali» e «nomi secondo il registro svizzero dello stato civile». Spesso si constata che il nome usato (secondo la legge sul diritto internazionale privato, LDIP; RS 291) non corrisponde a quello che figura sul passaporto o sulla carta d'identità stranieri (secondo lo Stato estero di provenienza).

Si chiede inoltre se debba procedere a una notifica all'UFM, qualora venisse a conoscenza del fatto che le informazioni registrate nel SIMIC non corrispondono a quelle figuranti nei documenti dello stato civile.

La **Conferenza delle autorità cantonali di vigilanza sullo stato civile** accoglie positivamente la possibilità concessa alle autorità cantonali e comunali dello stato civile di accedere ai dati attinenti ai settori dell'asilo e degli stranieri. È inoltre convinta che, con l'accesso ai dati SIMIC, sia possibile ottimizzare la qualità dei dati personali, dall'elevato valore probatorio, nei registri dello stato civile e l'identificazione delle persone nei settori degli stranieri e dell'asilo.

L'**Associazione svizzera controllo abitanti (SVEK)** accoglie con favore il fatto che l'accesso al SIMIC sia concesso anche alle autorità fiscali cantonali e alle autorità dello stato civile cantonali e comunali. Ciò permette di sgravare le autorità comunali di controllo degli abitanti e gli uffici cantonali preposti alla migrazione.

Le **Autorità del Cantone di VD (parere consolidato)** auspicano che l'ordinanza disciplini esplicitamente la trasmissione di dati statistici non anonimi da parte dell'Ufficio federale di statistica.

### **4.3 Osservazioni relative ai singoli articoli**

#### **Art. 3            Struttura del SIMIC**

<sup>1</sup> Il SIMIC comprende i sottosistemi seguenti:

- a. un sistema automatizzato di rilascio e controllo dei visti (EVA);
- b. un sistema di gestione elettronica degli incarti personali, dell'informazione e della documentazione (eDossier).

<sup>2</sup> La ricerca nel SIMIC conduce a una consultazione online all'interno della banca dati RIPOL.

Secondo l'**Ufficio competente in materia di migrazione SO** le autorità cantonali preposte alla migrazione non devono avere accesso soltanto ai propri dossier elettronici, ma anche a quelli degli altri Cantoni. In tal modo non occorrerebbe contattare di volta in volta la competente autorità cantonale per sapere cosa è stato registrato nei dossier elettronici in ogni singolo caso.

**Art. 6            Notificazioni delle autorità cantonali e comunali**

(art. 7 cpv. 1 e 4)

<sup>1</sup> Le autorità cantonali e comunali competenti in materia di stranieri notificano immediatamente:

- a. i permessi iniziali di dimora nonché le proroghe, i cambiamenti o le revoche;
- b. le trasformazioni di permessi stagionali;
- c. l'inizio di un impiego nonché il cambiamento di posto o di professione nel Cantone;
- d. i licenziamenti annunciati dai datori di lavoro;
- e. gli arrivi, i trasferimenti e le partenze degli stranieri;
- f. i rilasci di nuovi permessi di domicilio;
- g. la proroga dei termini di controllo dei libretti per stranieri titolari di un permesso di domicilio e gli altri dati che essi contengono;
- h. le nascite e i decessi;
- i. le adozioni;
- j. le naturalizzazioni ordinarie, gli accertamenti del diritto di cittadinanza e gli annullamenti;
- k. i cambiamenti e le rettifiche d'identità;
- l. le garanzie relative al permesso di dimora;
- m. i lavoratori dipendenti distaccati ai sensi dell'articolo 1 della legge federale dell'8 ottobre 1999<sup>1</sup> sui lavoratori distaccati in Svizzera nonché gli altri lavoratori dipendenti o indipendenti che non necessitano di un permesso per dimoranti temporanei o di un permesso di dimora;
- n. la sparizione e la ricomparsa di persone del settore dell'asilo;
- o. i documenti concernenti un procedimento penale, quali rapporti di polizia o sentenze penali inerenti al settore dell'asilo.

<sup>2</sup> Le autorità cantonali e comunali preposte al mercato del lavoro notificano regolarmente:

- a. gli indirizzi dei datori di lavoro che hanno presentato domanda per un permesso;
- b. le decisioni in merito ai permessi.

<sup>3</sup> Le autorità cantonali e comunali di aiuto sociale notificano regolarmente la sparizione e la ricomparsa di persone del settore dell'asilo.

L'**Organizzazione svizzera di aiuto ai rifugiati (OSAR)** è del parere che nel capoverso 1 lettera n occorrerebbe definire i concetti di «sparizione» e «ricomparsa», poiché comportano conseguenze diverse.

Autorità preposte alla migrazione:

L'**UCM** deplora la mancanza delle notificazioni relative allo statuto di frontaliero nell'enumerazione del capoverso 1 e motiva come segue la sua richiesta: «Poiché dal 1° giugno 2004 i frontalieri possono dimorare in Svizzera durante la settimana, l'obbligo di procedere a determinate notifiche non si impone soltanto ai loro datori di lavoro, ma anche ai frontalieri stessi. »

I «permessi stagionali» menzionati nel capoverso 1 lettera b vanno stralciati, poiché a partire dal 1° giugno 2002 sono stati sostituiti dai permessi di dimora di breve durata per cittadini comunitari.

Per quel che concerne il capoverso 1 lettera c e la notifica di dati relativi agli impieghi, l'**UCM** chiede se non fosse opportuno operare una distinzione tra permessi di domicilio e di dimora UE/AELS, visto che un cambiamento di posto legato a questi permessi non è più sottoposto all'obbligo di notifica da parte degli interessati. Le autorità cantonali e comunali non avrebbero i mezzi per notificare «immediatamente» le modifiche di questi tipi di permessi.

Capoverso 1 lettere h-j: questi dati non vanno rilevati dalle autorità preposte agli stranieri, ma direttamente dai servizi competenti.

Capoverso 1 lettera m: la procedura di notificazione deve continuare a essere gestita dalle autorità preposte al mercato del lavoro e menzionata di conseguenza al capoverso 2 della presente disposizione.

La formulazione del capoverso 1 lettera o non è chiara. Ci si chiede se debbano essere notificate soltanto le sentenze inerenti al settore dell'asilo.

Capoverso 3: questa formulazione disconosce il fatto che sempre più autorità di polizia degli stranieri sono competenti in materia di accoglienza di richiedenti l'asilo. Il capoverso non dovrebbe quindi essere formulato in senso così restrittivo e dovrebbe parlare di «autorità cantonali e comunali competenti (preposte all'accoglienza dei richiedenti)».

L'**Ufficio competente in materia di migrazione SO** propone, per il capoverso 3, che tutte le autorità cantonali e comunali debbano notificare all'UFM la «sparizione» e la «ricomparsa» di persone del settore dell'asilo.

Secondo la **Commissione tripartita SG** ciò che viene disciplinato dal capoverso 1 lettera m e dal capoverso 2 è in contraddizione con la prassi del Cantone di San Gallo. La notifica dei lavoratori distaccati ai sensi dell'articolo 1 della legge sui lavoratori distaccati (RS 823.20) e degli altri lavoratori e lavoratori indipendenti che non necessitano di un permesso per un soggiorno di breve durata o di un'ammissione deve essere effettuata dall'autorità cantonale preposta al mercato del lavoro (in concreto: l'Ufficio per l'economia [Amt für Wirtschaft]). Il rilevamento dei datori di lavoro che richiedono un'autorizzazione è effettuato dall'Ufficio cantonale degli stranieri.

**Art. 7                    Notificazioni di altri servizi**

(art. 7 cpv. 1)

<sup>1</sup> I seguenti servizi notificano i dati seguenti:

- a. la Segreteria di Stato del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE), le rappresentanze e le missioni svizzere all'estero: i dati personali conformemente alle istruzioni dell'Ufficio federale della migrazione (Ufficio federale) relativi al rilascio di visti, nella misura in cui tali dati siano necessari per l'adempimento dei compiti secondo la LDDS;
- b. i posti di confine: i dati personali concernenti il respingimento e il rilascio di visti in via eccezionale conformemente alle istruzioni dell'Ufficio federale;
- c. le autorità federali e cantonali competenti: gli elenchi di stranieri per i quali è necessario un esame approfondito dell'eventuale domanda d'entrata o di dimora.

<sup>2</sup> L'Ufficio federale può ricevere anche notificazioni concernenti stranieri che hanno lasciato la Svizzera o la cui dimora è ignota e che non adempiono i loro obblighi di diritto pubblico o alimentari.

L'**UCM** ritiene che la disposizione del capoverso 1 lettera c sia poco chiara. Parte dal presupposto che debbano essere notificati non gli elenchi, ma i dati personali degli stra-

nieri interessati. Non sarebbe nemmeno chiaro a quali condizioni e in quali circostanze vada effettuata la notifica.

**Art. 9            Dati relativi ai ricorsi**

(art. 8)

Il Servizio dei ricorsi del Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) e la Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo trasmettono regolarmente in forma elettronica all'Ufficio federale i dati concernenti il deposito e l'evasione dei ricorsi.

L'**UCM** ritiene che, come giustamente menzionato nel rapporto esplicativo, senza questa informazione l'istanza inferiore non sarebbe in grado di conoscere con chiarezza lo stato della procedura e non potrebbe allestire statistiche. Quindi, in considerazione del tenore dell'articolo 6, l'espressione «trasmettono regolarmente» andrebbe sostituita con «notificano immediatamente».

**Art. 10            Dati del settore degli stranieri**

(art. 9 cpv. 1)

L'Ufficio federale può permettere l'accesso ai dati del settore degli stranieri mediante una procedura di richiamo alle autorità seguenti:

- a. alle autorità cantonali e comunali competenti in materia di stranieri, alle autorità cantonali di polizia, a quelle preposte al mercato del lavoro e alla cittadinanza: per l'adempimento dei loro compiti in materia di stranieri nonché alle autorità cantonali di polizia, per l'identificazione delle persone;
- b. ai seguenti servizi dell'Ufficio federale di polizia (fedpol):
  1. il Servizio di analisi e prevenzione (SAP): esclusivamente per l'esame delle misure di respingimento per la salvaguardia della sicurezza interna ed esterna della Svizzera conformemente alla legge federale del 21 marzo 1997 sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna;
  2. il servizio incaricato della gestione del sistema informatizzato di ricerca RIPOL: esclusivamente per l'identificazione delle persone nell'ambito del controllo delle segnalazioni RIPOL ai sensi dell'ordinanza RIPOL del 19 giugno 1995;
  3. i servizi competenti in materia di corrispondenza Interpol nonché la centrale d'intervento: esclusivamente per l'identificazione delle persone in relazione con i compiti nel settore dello scambio intercantonale e internazionale delle informazioni di polizia;
  4. i servizi competenti della Polizia giudiziaria federale: esclusivamente per l'identificazione delle persone in relazione con l'assistenza amministrativa e in occasione di inchieste della polizia di sicurezza e della polizia giudiziaria nonché nell'ambito dello scambio internazionale e intercantonale delle informazioni di polizia;
  5. il servizio competente in materia di documenti e di ricerche di persone scomparse: esclusivamente per le ricerche concernenti la dimora delle persone;
  6. il servizio incaricato della gestione dell'AFIS: esclusivamente per l'identificazione di persone ai sensi dell'articolo 22c capoverso 3 LDDS;
  7. il servizio competente presso l'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro: esclusivamente per l'identificazione delle persone e l'accertamento del loro statuto di dimora operati nell'ambito dei compiti legali dell'Ufficio di comunicazione nella lotta contro il riciclaggio di denaro, la criminalità organizzata e il finanziamento del terrorismo di cui all'articolo 23 della legge federale del 10 ottobre 1997 relativa alla lotta contro il riciclaggio del denaro nel settore finanziario;
- c. alla Divisione dell'assistenza giudiziaria internazionale dell'Ufficio federale di giustizia: in relazione con procedure di assistenza giudiziaria internazionale ai sensi della legge federale del 20 marzo 1981 sull'assistenza internazionale in materia penale (Assistenza in materia penale, AIMP);
- d. al Servizio dei ricorsi del DFGP e alla Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo: per l'istruzione dei ricorsi conformemente alla LDDS;
- e. ai posti di frontiera delle autorità cantonali di polizia e al Corpo delle guardie di confine: per l'esecuzione dei controlli delle persone e il rilascio di visti in via eccezionale;
- f. alle rappresentanze e missioni svizzere all'estero: per l'esame delle richieste di visto e per l'adempimento dei compiti loro assegnati dalla legislazione svizzera in materia di cittadinanza;
- g. al Segretariato di Stato e alla Direzione politica del DFAE: per l'esame e la decisione relativi alle richieste di visto nella sfera di competenze del Dipartimento;
- h. alla Centrale di compensazione: per il chiarimento delle domande di prestazioni nonché per l'assegnazione e la verifica del numero d'assicurato AVS;
- i. alle autorità fiscali cantonali: per l'adempimento dei loro compiti in materia di riscossione dell'imposta alla fonte;
- j. alle Commissioni tripartite previste quali organi di controllo dall'articolo 7 capoverso 1 lettera b della legge federale 8. ottobre 1999 sui lavoratori distaccati in Svizzera: per lo svolgimento dei loro compiti giusta l'articolo 11 dell'ordinanza del 21 maggio 2003 sui lavoratori distaccati in Svizzera;
- k. alle autorità cantonali e comunali dello stato civile: esclusivamente per l'identificazione delle persone in relazione con eventi di stato civile e per la preparazione della celebrazione del matrimonio.

L'**UCM** osserva come venga garantito a diverse autorità l'accesso ai dati al fine dell'identificazione di persone (ad esempio alla polizia e agli uffici dello stato civile). Parte dal presupposto che l'identificazione personale comprenda anche in questi casi le informazioni relative allo stato di una procedura (cfr. commento all'articolo 10a lettera b numero 3).

**L'Ufficio competente in materia di migrazione SO** accoglie favorevolmente l'accesso conferito alle autorità fiscali cantonali e in particolare agli Uffici dello stato civile.

Le **Autorità del Cantone di Vaud (parere consolidato)** fanno criticamente osservare che l'accesso conferito alle autorità fiscali cantonali non dovrebbe limitarsi unicamente allo scopo di riscuotere l'imposta alla fonte.

**Art. 10a      Dati del settore dell'asilo**

(art. 9 cpv. 2)

L'Ufficio federale può permettere l'accesso ai dati del settore dell'asilo mediante una procedura di richiamo alle autorità seguenti:

- a. alle autorità cantonali e comunali competenti in materia di stranieri, alle autorità cantonali di polizia, di assistenza sociale (uffici di coordinamento nel settore dell'asilo e dei rifugiati) e a quelle preposte al mercato del lavoro: per l'adempimento dei loro compiti nel settore dell'asilo, nonché le autorità cantonali di polizia, per l'identificazione delle persone;
- b. ai seguenti servizi della fedpol:
  1. il Servizio di analisi e prevenzione (SAP): esclusivamente al fine di esaminare le misure di respingimento per la salvaguardia della sicurezza interna ed esterna della Svizzera conformemente alla legge federale del 21 marzo 1997 sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna e per la valutazione dell'indegnità ai sensi dell'articolo 53 LAsi;
  2. il servizio incaricato della gestione del sistema informatizzato di ricerca RIPOL: esclusivamente per l'identificazione delle persone nell'ambito del controllo delle segnalazioni RIPOL ai sensi dell'ordinanza RIPOL del 19 giugno 1995;
  3. i servizi competenti in materia di corrispondenza Interpol nonché la centrale d'intervento: esclusivamente per l'identificazione delle persone in relazione con compiti nel settore dello scambio intercantonale e internazionale delle informazioni di polizia;
  4. i servizi competenti della Polizia giudiziaria federale: esclusivamente per l'identificazione delle persone in relazione con l'assistenza amministrativa e in occasione di inchieste della polizia di sicurezza e della polizia giudiziaria nonché nell'ambito dello scambio internazionale e intercantonale delle informazioni di polizia;
  5. il servizio competente in materia di documenti e di ricerche di persone scomparse: esclusivamente per le ricerche concernenti la dimora delle persone;
  6. il servizio incaricato della gestione dell'AFIS: esclusivamente per l'identificazione di persone ai sensi dell'articolo 99 LAsi;
  7. il servizio competente presso l'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro: esclusivamente per l'identificazione delle persone e l'accertamento del loro statuto di dimora operati nell'ambito dei compiti legali dell'Ufficio di comunicazione nella lotta contro il riciclaggio di denaro, la criminalità organizzata e il finanziamento del terrorismo di cui all'articolo 23 della legge federale del 10 ottobre 1997 relativa alla lotta contro il riciclaggio del denaro nel settore finanziario;
- c. alla Divisione dell'assistenza giudiziaria internazionale dell'Ufficio federale di giustizia: in relazione con procedure dell'assistenza giudiziaria internazionale ai sensi della legge federale del 20 marzo 1981 sull'assistenza internazionale in materia penale (Assistenza in materia penale, AIMP);
- d. al Servizio dei ricorsi del DFGP e alla Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo: per l'istruzione dei ricorsi conformemente alla LAsi;
- e. ai posti di frontiera delle autorità cantonali di polizia e al Corpo delle guardie di confine: per l'esecuzione dei controlli delle persone e il rilascio di visti in via eccezionale;
- f. al Controllo federale delle finanze: per la vigilanza finanziaria;
- g. alla Centrale di compensazione: per il chiarimento delle domande di prestazioni nonché l'assegnazione e la verifica del numero d'assicurato AVS;
- h. alle autorità fiscali cantonali: per i loro compiti in materia di riscossione dell'imposta alla fonte;
- i. alle autorità cantonali e comunali dello stato civile: esclusivamente per l'identificazione delle persone in relazione con eventi di stato civile e per la preparazione della celebrazione del matrimonio.

Per l'**UCM** la denominazione «autorità di assistenza sociale» è fuorviante e andrebbe sostituita con «organi di coordinamento in materia di asilo e di rifugiati». I dati del settore dell'asilo non dovrebbero essere resi accessibili soltanto alle autorità di polizia cantonali, ma anche a quelle comunali.

L'**Ufficio competente in materia di migrazione SO** propone che il presente articolo e l'articolo 10 vadano completati nel modo seguente: « I dati personali di terzi non interessati non devono, di regola, essere accessibili, e in nessun caso devono essere trattati ulteriormente» (vedi art. 7 cpv. 3 ordinanza RCS; RS 142.215).

Le **Autorità del Cantone di Vaud (parere consolidato)** sono del parere che anche le autorità cantonali preposte alla cittadinanza debbano avere il diritto di consultare i dati inerenti all'asilo, considerando che trattano anche dossier relativi a persone provenienti da tale ambito.

#### **Sezione 5: Comunicazione dei dati**

##### **Art. 14 Per scopi di pianificazione, scientifici e statistici**

<sup>1</sup> L'Ufficio federale può comunicare dati personali resi anonimi trattati nel SIMIC:

- a. per scopi di pianificazione, alle autorità svizzere nonché a persone incaricate dalle stesse di procedere a studi di pianificazione;
- b. per scopi scientifici, alle università svizzere e ai loro istituti;
- c. per scopi di pianificazione e scientifici, a organizzazioni private.

<sup>2</sup> Eccezionalmente possono essere comunicati a tali servizi anche dati personali non resi anonimi. In tal caso l'Ufficio federale impone oneri per la protezione della personalità e stabilisce in un contratto segnatamente:

- a. il modo di utilizzare i dati personali;
- b. chi può consultare i dati personali;
- c. il modo di proteggere i dati personali;
- d. l'obbligo o meno di restituire i dati personali o di distruggerli dopo l'uso.

Poiché la normativa disciplinata dalla Sezione 5 (art. 13-16) concerne la comunicazione di dati da parte dell'Ufficio federale, l'**UCM** ritiene che sarebbe opportuno menzionare espressamente l'Ufficio federale anche nel titolo della sezione. Viene proposta la formulazione seguente: «Sezione 5: Comunicazione dei dati da parte dell'Ufficio federale».

I dati dovrebbero essere messi a disposizione delle autorità cantonali anche per «scopi di pianificazione».

##### **Art. 16 Ad autorità estere e privati**

(art. 14 e 15)

<sup>1</sup> L'Ufficio federale trasmette alla persona interessata, onde permettere di darvi eventualmente seguito, singole domande d'informazione emananti da autorità estere nonché da persone e organizzazioni private. Viene fatto presente all'interessato che non vi è obbligo di rispondere alla domanda d'informazione e che l'Ufficio federale non comunicherà di sua iniziativa l'informazione richiesta.

<sup>2</sup> L'Ufficio federale può eccezionalmente comunicare dati personali, segnatamente l'indirizzo e il tipo di autorizzazione di soggiorno dell'interessato, ad autorità estere, alla persona o all'organizzazione privata ove l'autorità, la persona o l'organizzazione richiedente renda verosimile che la persona interessata rifiuta di fornire l'informazione allo scopo di impedirle l'esecuzione di pretese legali o la tutela di altri interessi degni di protezione. Se possibile e ragionevolmente esigibile, l'Ufficio federale offre previamente alla persona interessata, l'opportunità di pronunciarsi.

Secondo l'**UCM** occorre precisare che tutte le informazioni trasmesse dall'Ufficio federale provengono dal SIMIC.

L'**OSAR** ritiene che, per quel che concerne il capoverso 2, il rinvio all'articolo 9 capoverso 2 dell'ordinanza 3 sull'asilo (RS 142.314) non sia corretto, poiché in tale ordinanza si parla di consultazione di dati personali da parte di privati. L'articolo 16 capoverso 2 prevede tuttavia anche la consultazione eccezionale di dati personali da parte di «autorità estere». L'OSAR non può trovarsi d'accordo. In questa sede si rinvia pure alla critica formulata nei confronti dell'articolo 97 della revisione della legge sull'asilo che prevede, dopo la decisione di prima istanza, di autorizzare la comunicazione di dati personali ai Paesi d'origine, ciò che l'OSAR critica aspramente poiché può mettere in pericolo i parenti dei rifugiati.

**Art. 19 Archiviazione e cancellazione**

(art. 17 lett. c e d)

<sup>1</sup> I dati non più necessari devono essere archiviati o cancellati. L'archiviazione o la cancellazione dei dati avviene in collaborazione con l'Archivio federale.

<sup>2</sup> L'Ufficio federale cancella i dati personali contenuti nel SIMIC in base alle regole seguenti:

- a. nel caso di una naturalizzazione in Svizzera, i dati devono essere cancellati due anni dopo la naturalizzazione;
- b. nel caso di un'adozione, il nome dei genitori affilianti è sostituito dal nome del figlio, non appena noto. Al più tardi un mese dopo aver ricevuto la notifica dell'adozione, devono essere cancellati tutti i dati concernenti l'affiliando e i genitori affilianti;
- c. se il soggiorno dell'affiliando o del figlio adottivo non è stato regolato, i dati della decisione d'entrata degli affiliandi e dei figli adottivi è cancellata dopo 26 mesi;
- d. in caso di decesso, i dati devono essere cancellati cinque anni dopo la morte;
- e. in caso di partenza dalla Svizzera senza un ritorno successivo, i dati devono essere cancellati quindici anni dopo la partenza dalla Svizzera;
- f. nel caso della fine formale del soggiorno in Svizzera, i dati devono essere cancellati 15 anni dopo la fine del soggiorno;
- g. i dati concernenti l'impiego ai sensi degli articoli 13 lettera c e 20 dell'ordinanza del 6 ottobre 1986 che limita l'effettivo degli stranieri (OLS) devono essere cancellati dopo dieci anni;
- h. nel caso delle dichiarazioni di garanzia, i dati devono essere cancellati dopo cinque anni.

<sup>3</sup> Per la cancellazione dei dati secondo il capoverso 2 lettere e e f valgono inoltre le condizioni seguenti:

- a. non sono più state effettuate operazioni quali segnatamente dichiarazioni di garanzia, respingimenti, decisioni d'entrata, impieghi sottoposti a notificazione e ricerche di indirizzi;
- b. non sono più state effettuate modifiche nel SIMIC nel corso degli ultimi cinque anni.

<sup>4</sup> Se in uno dei casi di cui al capoverso 2 lettera e o f è stato emesso un divieto d'entrata, i dati personali devono essere cancellati al più presto cinque anni dopo lo scadere del divieto d'entrata.

<sup>5</sup> D'intesa con il collaboratore specialista competente, i fascicoli elettronici del settore degli stranieri sono cancellati:

- a. cinque anni dopo la cancellazione dello statuto personale;
- b. cinque anni dopo l'ultima modifica; o
- c. cinque anni dopo lo scadere di un'eventuale divieto d'entrata.

<sup>6</sup> I fascicoli elettronici del settore dell'asilo e quelli allestiti nell'ambito dei compiti previsti dalla LCit sono soltanto archiviati.

<sup>7</sup> I dettagli in merito ai criteri d'archiviazione e di cancellazione sono disciplinati dal regolamento sul trattamento dei dati.

Considerato che, secondo l'articolo 41 della legge sulla cittadinanza (RS 141.0), una naturalizzazione può essere annullata entro un termine di cinque anni, l'**UCM** ritiene opportuno al capoverso 2 lettera a non limitarsi a rendere visibili i dati SIMIC soltanto per due anni, ma renderli accessibili per cinque anni, ossia per la durata stabilita per avviare una procedura di annullamento della naturalizzazione.

Non sarebbe sufficiente mettere a disposizione dei collaboratori del settore naturalizzazioni dell'UFM, durante un periodo indeterminato, soltanto i dossier, ossia i dati nel dossier elettronico. I Cantoni potrebbero in particolare trarre beneficio dal nuovo sistema (fonetico) SIMIC di ricerca di persone, con la possibilità di richiamare in seguito in un archivio elettronico i dati personali ricercati. In base alla presente disposizione, i dati potrebbero essere trovati nel SIMIC soltanto durante un periodo di due anni. Per effettuare con successo una ricerca nel SIMIC una volta trascorsi due anni, i Cantoni dovrebbero tenere una propria banca dati contenente informazioni relative a tali persone e collegarla con l'archivio elettronico. Ciò comporterebbe tuttavia costi supplementari che potrebbero senz'altro essere evitati se si conservassero più a lungo i dati nel SIMIC.

Capoverso 2 lettera h: il termine di cinque anni per la cancellazione di dichiarazioni di garanzia è troppo breve: le azioni civili contro il garante fondate su una dichiarazione di garanzia si prescrivono infatti dopo dieci anni (art. 127 CO; RS 220).

Capoverso 4: la presente disposizione contempla unicamente i divieti d'entrata e la relativa cancellazione di dati al più presto cinque anni dopo lo scadere del divieto d'entrata. Occorre prevedere una normativa analoga per le espulsioni decretate dalla polizia degli stranieri in base all'articolo 10 della legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri (LDDS; RS 142.20).

Capoverso 5 lettera b: invece di cinque anni, il termine dovrebbe essere di quindici anni, come previsto dalle lettere e ed f. Infatti, se una persona ottiene un permesso di dimora della durata di cinque anni e presenta in seguito una domanda di proroga dopo cinque anni e due mesi, i dati a lei relativi potrebbero essere già stati cancellati dal sistema.

Non è chiaro cosa si intenda per «collaboratore specialista competente». Potrebbe trattarsi ad esempio di un collaboratore specialista cantonale che ha rilasciato un permesso di dimora?

L'**Ufficio competente in materia di migrazione SO** auspica la cancellazione dei dati relativi a una persona naturalizzata al più presto dopo cinque anni, poiché l'articolo 41 della legge sulla cittadinanza (RS 141.0) prevede la possibilità di annullare una naturalizzazione entro un termine di cinque anni.

L'**Ufficio competente in materia di migrazione GR** auspica la cancellazione dei dati relativi a una persona naturalizzata al più presto dopo cinque anni (in base all'articolo 41 della legge sulla cittadinanza; RS 141.0).

**Art. 21 Statistica**

<sup>1</sup> Sulla base dei dati contenuti nel SIMIC, l'Ufficio federale, nella misura in cui sia necessario per adempiere i suoi compiti legali e in collaborazione con l'Ufficio federale di statistica, allestisce statistiche periodiche. Tali statistiche non devono consentire di trarre conclusioni nei confronti degli interessati.

<sup>2</sup> Trasmette alle autorità della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni le statistiche di cui hanno bisogno per l'adempimento dei loro compiti secondo la LDDS, la LAsi, la LCit, l'Accordo sulla libera circolazione delle persone UE e l'Accordo sulla libera circolazione delle persone AELS<sup>1</sup>.

<sup>3</sup> Pubblica le statistiche più importanti.

<sup>4</sup> Su richiesta, può mettere a disposizione di autorità nonché di persone private od organizzazioni, i dati statistici complementari di cui necessitano. Può procedere a rilevazioni statistiche speciali.

<sup>5</sup> Collabora alla stesura della statistica federale sullo stato annuale della popolazione, di quelle sulla migrazione e sull'attività lucrativa. L'Ufficio federale fornisce regolarmente all'Ufficio federale di statistica (UFS) dati singoli su effettivi e movimento degli stranieri che figurano nel SIMIC per l'adempimento dei suoi compiti conformemente all'ordinanza del 30 giugno 1993 sull'esecuzione di rilevazioni statistiche federali.

Autorità preposte alla migrazione:

L'**UCM** e l'**Ufficio competente in materia di migrazione SO** chiedono che le autorità cantonali preposte alla migrazione abbiano la possibilità di allestire autonomamente statistiche dal SIMIC in relazione a propri dati.

Autorità preposte al mercato del lavoro:

**AUSL (KIGA GR, Amt für Wirtschaft und Arbeit Zürich, Arbeitsamt Obwalden)  
KIGA GL / Commissione tripartita AI**

In base alle esperienze acquisite con l'applicazione dell'attuale sistema d'informazione, ora da rimpiazzare con SIMIC, le aspettative risiedono soprattutto nelle singole possibilità d'impiego legate ai diritti d'accesso. Tutto ciò non risulta chiaro dall'ordinanza SIMIC.

La possibilità di richiedere tramite l'Ufficio federale di statistica informazioni rese anonime non è sufficiente per l'esecuzione delle misure di accompagnamento. I servizi incaricati di attuare le misure di accompagnamento con le commissioni tripartite devono essere in grado di richiamare e analizzare i dati in tempi brevi e in modo mirato.

Sono soprattutto necessarie funzioni di ricerca e possibilità di analisi per quel che concerne le ditte che distaccano lavoratori e la conseguente procedura di notifica, nonché per quanto riguarda le ditte svizzere e le loro procedure di notifica e di autorizzazione. È inoltre necessario il rilevamento statistico delle conseguenze della libera circolazione delle persone sul mercato del lavoro.

La **Commissione tripartita FR** e la **Commissione tripartita VD** ritengono che il tenore del presente articolo induca a pensare che alcune statistiche saranno allestite dall'UFM e saranno trasmesse alle autorità interessate. L'attuale prassi in materia, che corrisponde a quanto prevede questa disposizione, ha mostrato i suoi limiti. La necessità, in materia di lavoratori distaccati, di disporre costantemente di statistiche attualizzate non può infatti essere soddisfatta attraverso trasmissioni periodiche (mensili, trimestrali o annuali, per esempio).

Entrambe le Commissioni si esprimono come segue: "Sarebbe auspicabile poter consultare statistiche online, disponibili in ogni momento mediante consultazione del SIMIC."

“Nell'ambito delle attività delle nostre commissioni tripartite, è inoltre essenziale disporre di statistiche relativamente dettagliate, basate sugli elementi costitutivi delle notificazioni (nazionalità dei lavoratori distaccati, tipo e luogo di attività ecc.)”

Si propone quindi la formulazione seguente:

"En collaboration avec l'Office fédéral de la statistique, l'office fédéral met à disposition des autorités de la Confédération, des cantons et des communes les données statistiques on-line dont elles ont besoin pour accomplir leurs tâches. Les statistiques ne peuvent en aucun cas servir à reconstituer des données personnelles par regroupement."

Secondo la **Commissione tripartita SG**, per adempiere gli obblighi loro assegnati dalla legge, i controllori devono poter richiamare e analizzare autonomamente i dati. Basandosi su diversi criteri, devono poter essere ottenute informazioni riguardanti il distaccamento e l'assunzione di lavoratori stranieri da parte di ditte svizzere. La commissione tripartita deve anche poter conoscere gli effetti espliciti dalla libera circolazione delle persone sul mercato del lavoro. Per questo deve essere in grado di richiamare determinati dati (ad esempio il numero di ditte estere per cui lavorano dipendenti distaccati in Svizzera, che sono o sono state attive in un determinato Cantone in un periodo definito). La possibilità, menzionata dall'articolo 21, di richiedere tramite l'Ufficio federale di statistica informazioni rese anonime, non contribuisce inoltre all'esecuzione delle misure accompagnatorie.

La **Commissione tripartita SH** esprime un parere sostanzialmente analogo a quello dell'AUSL. Rileva inoltre che i dati in questione hanno dovuto finora essere raccolti in una statistica cantonale separata. Sarebbe pertanto auspicabile che i dati necessari possano essere filtrati attraverso il sistema SIMIC.

Per **KIGA TG**, sarebbe molto importante essere in grado di allestire statistiche in modo autonomo, trovandosi spesso costretti a rispondere in tempi brevi alle sollecitazioni dei media e dei politici. Per il resto il parere rispecchia quello dell'AUSL.

**KIGA JU** rileva l'importanza e la necessità per il suo servizio di poter mantenere la facoltà di consultare dati in tutti gli ambiti, compreso quello dell'asilo. Sottolinea inoltre l'importanza delle statistiche, a cui i Cantoni devono poter accedere in ogni momento.

**Art. 23 (Emolumenti)**

<sup>1</sup> Per le domande d'informazione di cui all'articolo 16 capoverso 2, i privati e le organizzazioni devono all'Ufficio federale una tassa di 20 franchi.

<sup>2</sup> Deve all'Ufficio federale un emolumento a copertura delle spese:

- a. la persona o l'organizzazione privata, se l'Ufficio federale fornisce dati statistici complementari o procede a rilevazioni statistiche speciali (art. 21 cpv. 4);
- b. l'autorità, la persona o l'organizzazione privata, se l'Ufficio federale procede a rilevazioni statistiche speciali di cui agli articoli 14 e 21 capoverso 4 da cui derivano spese importanti o un onere lavorativo considerevole.

<sup>3</sup> L'Ufficio federale può eccezionalmente ridurre la tassa o rinunciare a riscuoterla. Disciplina i dettagli nel quadro di un'apposita istruzione.

<sup>4</sup> Se la registrazione di dati inesatti è stata provocata da un comportamento della persona interessata in violazione dei propri doveri, possono esserle addebitati i costi per la rettifica fino a un massimo di 1500 franchi.

<sup>5</sup> Per il rimanente sono applicabili le disposizioni generali dell'ordinanza del 20 maggio 1987 sulle tasse da riscuotere in applicazione della legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri (ordinanza sulle tasse LDDS).

L'**UCM** trova che, nel capoverso 4, sarebbe opportuno essere più precisi quanto alla «persona interessata» che può aver provocato la registrazione di dati inesatti. Dovrebbe risultare chiaramente che ci si riferisce allo straniero interessato e eventualmente al suo datore di lavoro.

L'**Ufficio competente in materia di migrazione SO** propone, nel capoverso 1, che l'ammontare dell'emolumento sia aumentato in funzione dell'evoluzione dei costi. Il supplemento del capoverso 4 viene accolto in modo particolarmente positivo.

Secondo l'**Autorità del Cantone di Vaud (parere consolidato)** la disposizione del capoverso 2 lettera b andrebbe interpretata nel senso che l'autorità cantonale (competente in materia di stranieri, asilo o cittadinanza) deve un emolumento all'Ufficio federale soltanto in casi eccezionali.

**Allegato 1 - singoli campi di dati e diritti d'accesso al SIMIC**

L'**Autorità preposta all'asilo BE** necessita di ulteriori campi di dati per i suoi compiti legali previsti dall'articolo 80 capoverso 1 della legge sull'asilo (RS 142.31) e in relazione all'obbligo della Confederazione di rimborsare le spese per l'aiuto sociale ai rifugiati fino al giorno in cui hanno ottenuto un permesso di domicilio o in cui vi hanno diritto (art. 20 cpv. 3 OAsi 2; RS 142.312). Si tratta anche di dati relativi al settore degli stranieri.

L'**Autorità preposta all'asilo NE** chiede che l'accesso ai campi di dati «luogo di nascita» e «luogo d'origine» sia concesso anche alle autorità preposte alla migrazione.

Per la **CCPCS (Kantonspolizei Bern)** i diritti d'accesso corrispondono grossomodo alle possibilità attuali. In AUPER oggi è tuttavia possibile richiamare i nomi dei genitori, ciò che si rivela molto utile, se non necessario, nei casi in cui occorre procedere ad accertamenti dell'identità. Questo diritto d'accesso manca nel SIMIC. In caso di controlli personali è importante poter verificare l'identità di una persona in modo rapido e agevole. A causa della mancanza di informazioni, come ad esempio il nome dei genitori, non è raro

infatti che le persone interessate debbano essere fermate per lungo tempo, poiché i dati a disposizione sono identici a quelli di altre persone.